

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2493 del 22/07/2016
Oggetto	DET. DIR. 4/4/2016 N. 897. DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE RACCORDI, SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, LOC. FORNACE ROSA, VIA EMILIA PAVESE, 34/A. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2549 del 22/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DET. DIR. 4/4/2016 N. 897. DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE RACCORDI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, LOC. FORNACE ROSA, VIA EMILIA PAVESE, 34/A. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la L. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Det. Dir. n. 897 del 04.04.2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Castelsangiovanni con provvedimento n. 9 del 21.4.2016;

VISTA la nota della Ditta **TECTUBI RACCORDI S.P.A.** del 21.06.2016, avente sede legale in Comune di Podenzano, Via Roma n. 150, qui pervenuta il 22.06.2016, prot. Arpa n. 6494, con cui è stato comunicato, tra l'altro, *"...che gli impianti correlati alle seguenti emissioni non verranno installati:*

- ⌄ *EMISSIONE n. E3: RISCALDO PEZZI DA 10"*;
- ⌄ *EMISSIONE n. E7: GENERATORE ARIA CALDA PER ASCIUGATURA VERNICIATURA;*
- ⌄ *EMISSIONE n. E8A: VERNICIATURA ASCIUGATURA;*
- ⌄ *EMISSIONE n. E8B: VERNICIATURA ASCIUGATURA.*

Tali emissioni sono pertanto da considerare come dismesse..."

ATTESO che quanto comunicato relativamente alle emissioni in atmosfera, autorizzate con gli atti sopra richiamati, è da considerarsi come modifica non sostanziale dello stabilimento;

RITENUTO, altresì, opportuno aggiornare disposizioni inerenti i controlli e le metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera coerentemente con quanto previsto per emissioni analoghe;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, per quanto attiene la parte relativa alle "emissioni in atmosfera", l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza e rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni (atto n. 9 del 21.04.2016), alla ditta TECTUBI RACCORDI S.P.A. (C.FISC. 01230470997) per l'attività "produzione raccordi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, loc. Fornace Rosa – Via Emilia Pavese, 34/a, sostituendo il punto 2 della parte dispositiva del provvedimento, come segue:

EMISSIONE N. E14 FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 1

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 2

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 1

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 2

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 FORNO FT4/1

Portata massima	1900	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E20 FORNO FT3/1

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E21 FORNO FT3/2

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E22 FORNO FF5

Portata massima	1200	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E23 FORNO FF7

Portata massima	1550	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E24 GRANIGLIATRICE 1

Portata massima	25000	Nm ³ / h
-----------------	-------	---------------------

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 GRANIGLIATRICE 2

Portata massima	15000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 MOLATURA 1

Portata massima	48000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 GRANIGLIATRICE 3

Portata massima	30000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 1

EMISSIONE N. E29 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 2

EMISSIONE N. E30 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 3

EMISSIONE N. E31 TAGLIO ECCEDENZA 1

Portata massima	8800	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E32 TAGLIO ECCEDENZA 2

Portata massima	8800	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E33 FORNO FF6

Portata massima	1200	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E34 FORNO PER TRAFILATURA

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E35 FORNO FT9 – POT. 2,8 MW

Portata massima	2500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E36 FORNO FF8 – POT. 2,4 MW

Portata massima	2500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E14, E14/bis, E15, E15/bis, E16, E20, E21, E22, E23, E33, E34 E35 ed E36, il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- Le emissioni E14 ed E14/bis possono funzionare solo alternativamente ad E15 ed E15/bis;
- i camini di emissione (con l'esclusione di E28, E29 ed E30) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate o, se non applicabile il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;

- e) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

2. **di dare atto che:**

- resta confermato quanto contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 897 del 04.04.2016, per la parte non oggetto di sostituzione/modifica;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.